



COMUNE DI LAMON

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA RIFIUTI
(TARI)**

Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 27/06/2020.

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento.
Per detto testo si rinvia alla sopra citata deliberazione.

Indice generale

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI	3
Art. 3 SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI.....	3
Art. 6 ESCLUSIONI	4
Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI	4
Art. 8 RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO	5
Art. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	5
Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	6
Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI	6
Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI	6
Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	6
Art. 14 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	6
Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	7
Art. 16 ZONE NON SERVITE	7
Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
Art. 18 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA	8
Art. 19 RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	8
Art. 20 TRIBUTO GIORNALIERO	9
Art. 21 TRIBUTO PROVINCIALE	9
Art. 22 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	10
Art. 23 RISCOSSIONE.....	10
Art. 24 RIMBORSI	10
Art. 25 IMPORTI MINIMI	10
Art. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE	11
Art. 27 VERIFICHE	11
Art. 28 ACCERTAMENTO.....	11
Art. 29 RISCOSSIONE COATTIVA	12
Art. 30 AUTOTUTELA	12
Art. 31 CONTENZIOSO.....	12
Art. 32 NORMA DI RINVIO	12
Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI	12
All.1 Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.....	13

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TARI

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.

Art 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili dal 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani, così come identificati al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno civile, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Si considerano altresì imponenti tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinentziali o accessorie a

locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate tramite autocertificazione del cittadino nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Sono esclusi altresì dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 20%.
3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione o la riduzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al totale della parte variabile della tariffa. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno civile e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
5. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di cui al comma precedente i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non destinato ad attività produttiva e a magazzino.
6. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare preventivamente una comunicazione nella quale dovranno essere indicati:
 - i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - i codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - il periodo di avvio a recupero.
7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti

prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione o riduzione viene concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Art. 8 RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO

1. La raccolta del rifiuto secco proveniente dalle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante svuotamento di idoneo contenitore, consegnato dal Comune, a ciascuna utenza. Nelle zone non servite dal servizio di raccolta porta a porta gli utenti sono tenuti ad utilizzare gli appositi bidoni stradali, per i non residenti è possibile utilizzare la piazzola videosorvegliata esterna all'ecocentro, presso i magazzini comunali.

2. È fatto obbligo al contribuente di provvedere al ritiro del contenitore per il conferimento, presso gli uffici comunali.

3. Nel caso in cui l'utente chieda l'assegnazione di un contenitore o la sostituzione di quello già in uso, sarà cura dell'Ufficio Tecnico Comunale valutare la congruenza della volumetria del bidoncino da assegnare o sostituire in relazione alla tipologia di utenza.

Art. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione di tali procedure, la superficie assoggettabile sarà pari al 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dalla norma. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con altezza minima indicata nel regolamento edilizio comunale.

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano economico finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni normative in vigore attualmente definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (d'ora in avanti ARERA) ai sensi dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017.

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente (e purché la stessa sia pubblicata a norma di legge sul portale del Federalismo fiscale nei termini previsti dalla normativa), ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
3. Le tariffe sono definite secondo la normativa vigente; attualmente si applica il Metodo Tariffario Rifiuti, stabilito da ARERA, volto alla determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, prendendo a riferimento i "costi efficienti", in modo da coprire i costi di esercizio e di investimento, inclusa la remunerazione dei capitali.

Art. 13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 14 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento al numero di componenti del nucleo familiare iscritti nei registri anagrafici del Comune ad una certa data determinata annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, dal momento in cui vengono ricoverati in modo permanente e definitivo presso una struttura sanitaria, non essere considerati ai fini della determinazione del succitato numero dei componenti del nucleo familiare. La parte variabile comprende un numero massimo annuo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe. In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, la tassa verrà applicata considerando una unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti. Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utilizzatore dimostra che sono adibite ad unica abitazione

(unico numero civico, unico ingresso, ecc.), la tassa è dovuta per un solo immobile. In caso contrario il secondo immobile sarà soggetto al pagamento dell'importo fisso previsto per le utenze domestiche e avrà l'obbligo di dotarsi di un ulteriore bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato.

2. Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile ridotta ai sensi dell'art.19 "riduzioni esenzioni" del presente regolamento. Tale importo ricomprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

3. Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile.

Il Comune si riserva la possibilità di stipulare apposite specifiche convenzioni con le ditte, per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.

4. Per tutte le utenze, per ogni svuotamento del bidoncino per il rifiuto secco eccedente il limite massimo ricompreso nella parte variabile della tariffa, è dovuta una quota aggiuntiva stabilita contestualmente alla determinazione delle tariffe.

5. La quota aggiuntiva corrispondente al numero degli svuotamenti del bidoncino o dei conferimenti della calotta, eventualmente eccedenti il limite massimo previsto, verrà riscossa contestualmente alla tassa relativa all'anno successivo.

Art. 15 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione ed è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta, computando per intero il mese se il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 22.

3. Nel caso di cessazione, il contenitore per la raccolta del rifiuto secco, dovrà essere lasciato nell'abitazione dal proprietario dell'immobile per essere utilizzato dal nuovo occupante.

4. Nel caso di consegna o di sostituzione di un nuovo contenitore per la raccolta del rifiuto secco, è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe, salvo in caso di sola sostituzione del microchip.

Art. 16 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della tariffa se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 22 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in

grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del totale.

Art. 18 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA

1. Per le utenze domestiche di residenza che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione di apposita convenzione nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la sottoscrizione della sopra citata convenzione il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 19 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- di 1/3 per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- di 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività;
- di 1/3 nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utilizzatore dimostri che sono adibite ad unica abitazione (unico numero civico, unico ingresso, ecc), la tassa è dovuta per un solo immobile.

Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una parte variabile calcolata in base ai metri quadrati.

Per le utenze non domestiche, la tariffa è calcolata sulla superficie in base alla categoria di appartenenza.

Il Comune si riserva la possibilità di stipulare apposite specifiche convenzioni, con le ditte, per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.

- esenzione completa, della parte variabile, per quelle abitazioni non di residenza che, pur avendo utenze acqua, luce, gas, dichiarino di non avere effettuato consumi nelle predette utenze mediante autocertificazione;
- esenzione completa nel caso di abitazione tenuta a disposizione del soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata.

- esenzione completa, della parte variabile, per le utenze non domestiche che risultano e certificano di aver cessato l'attività.
- riduzione del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che l'intestatario dell'utenza autodichiari che l'immobile viene utilizzato per meno di 180 giorni complessivi all'anno.
- riduzione del 50% nel caso di: locali di attività e relative aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione:
 - che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato o dell'uso limitato come sopra quantificato se residenti in altra utenza del comune.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
- le Associazioni senza scopo di lucro che hanno sede e operano nel territorio comunale, e che a qualsiasi titolo occupano locali per lo svolgimento della propria attività

Art. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno civile.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno civile è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Il tributo provinciale è commisurato all'importo della TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio se per PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Art. 23 RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le modalità stabilite dalla norma.

2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe. I versamenti - la cui scadenza sia fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno - devono essere effettuati sulla base delle delibere tariffarie pubblicate entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

4. Nel caso in cui il contribuente non sia riuscito a versare il tributo nei termini di legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 472/97 e s.m.i.

Art. 24 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, risulti inferiore ad € 5,00.=.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione

degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.

Art. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 VERIFICHE

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 22, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 28 ACCERTAMENTO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti articoli, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

2. L'avviso di accertamento dovrà essere redatto secondo la normativa vigente per tempo e deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, e dovrà essere inviato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o

dovuto essere presentata.

3. In particolare, dal 01 gennaio 2020 si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.

4. Dietro richiesta scritta del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate con un minimo mensile di 50 euro.

Art. 29 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del credito tributario insoluto può essere svolta in proprio dall'Ente Locale, affidata ad altri soggetti oppure affidata agli agenti della riscossione, secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

2. Dal 01 gennaio 2020 si applica quanto previsto all'articolo 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.

3. In caso di richiesta scritta del debitore, il funzionario responsabile concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le stesse modalità di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

Art. 30 AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 27 deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. Nella valutazione del procedimento il funzionario responsabile deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4. Per l'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile farà riferimento alla normativa vigente, alle circolari, risoluzioni e direttive emessi dagli organi competenti.

5. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

Art. 31 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/92 e s.m.i.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri del D. Lgs. 218/97 e s.m.i., limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 32 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

n.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi
3	Esposizioni, autosaloni, parcheggi
4	Alberghi con ristorante
5	Alberghi senza ristorante
6	Ospedali e Case di cura
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club